

STATUTO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Territorio, gonfalone e stemma
- Art. 3 Obiettivi, finalità, vincoli e principio di sussidiarietà
- Art. 4 Modalità di gestione dei servizi
- Art. 5 Accordi di programma
- Art. 6 Conferenza dei servizi
- Art. 7 Strutture immobiliari
- Art. 8 Stranieri residenti
- Art. 9 Cittadini diversamente abili

Titolo II Funzioni amministrative

- Art. 10 Servizi sociali e culturali
- Art. 11 Sviluppo economico
- Art. 12 Sviluppo turistico
- Art. 13 Organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente
- Art. 14 Altre funzioni

Titolo III Organizzazione istituzionale

- Art. 15 Organi del Libero Consorzio
- Art. 16 *Status* degli amministratori
- Art. 17 Il Presidente
- Art. 18 Elezione del Presidente
- Art. 19 Cessazione dalla carica di Presidente
- Art. 20 Il Consiglio
- Art. 21 L'Assemblea
- Art. 22 Partecipazione dei cittadini
- Art. 23 Parità di genere

Titolo IV Organizzazione burocratica

- Art. 24 Il Segretario
- Art. 25 Il personale
- Art. 26 I dirigenti

Titolo V Finanze e bilancio

- Art. 27 Autonomia finanziaria
- Art. 28 Collegio dei revisori dei conti

Titolo VI Norme finali e di rinvio

- Art. 29 Prescrizioni statutarie
- Art. 30 Modifiche allo Statuto

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali

1. Il Libero Consorzio di Enna è composto dai comuni di Enna, Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera, Villarosa.
2. È ente territoriale di area vasta, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito di questo statuto e dei propri regolamenti, delle leggi regionali in materia di ordinamento degli enti locali e delle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2 Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Libero Consorzio ha per capoluogo la città di Enna, presso la sede della ex Provincia regionale, e comprende i territori dei comuni consociati. Ha un proprio gonfalone e uno stemma.
2. Lo stemma va descritto come segue: *“D'azzurro alla dea Cerere maestosa e affabile, con la tunica di argento e la sovrattunica di rosso, il viso e le mani di carnagione, capelluto di oro; coronata di spighe d'oro; essa regge: con la mano destra la lampada utilizzata per la disperata ricerca della figlia Proserpina (rapita dal dio degli inferi Plutone), con la mano sinistra il grano assieme ad altri frutti della terra; sostenuta da esiguo basamento di argento”*.
3. Il Gonfalone si identifica con **“Drappo di colore azzurro bordato, in basso, da filetto colore oro, caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione, centrata, in oro, Libero Consorzio Comunale di Enna”**.
4. Il Libero Consorzio svolge la propria azione amministrativa in rapporto con i comuni del territorio. Può articolare il proprio territorio in aree territoriali omogenee, avvalendosi di eventuali forme associative intercomunali già esistenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa.

Art. 3 Obiettivi, finalità, vincoli e principio di sussidiarietà

1. Il Libero Consorzio, nell'esercizio delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalle leggi nazionali e regionali, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.
2. I programmi sono definiti con la partecipazione democratica dei singoli cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.
3. Nell'ambito dei rapporti con i comuni, il Libero Consorzio garantisce, con l'impiego di proprie risorse umane, attività di assistenza tecnico-amministrativa necessaria per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali presso le unioni dei comuni, nonché la realizzazione di forme di collaborazione nell'esercizio delle funzioni conferite alle unioni da parte dell'ente e dei comuni.

Art. 4 Modalità di gestione dei servizi

1. Il Libero Consorzio svolge l'azione amministrativa secondo criteri di imparzialità, immediatezza e trasparenza nelle procedure al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi. A tal fine adotta, in armonia con le disposizioni di legge, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni garantendo la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi.
2. In armonia con le disposizioni legislative in vigore, può adottare forme diverse per la gestione dei propri servizi.
3. Può promuovere la stipula di apposite convenzioni per utilizzare servizi gestiti dai comuni o per fare utilizzare agli stessi i propri servizi.
4. Può promuovere la costituzione di istituzioni, organismi strumentali per l'esercizio di servizi sociali dotati di personalità giuridica, autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal Consiglio del Libero Consorzio, e di aziende speciali, anch'esse dotate di autonomia gestionale, istituzionalmente finalizzate al raggiungimento di scopi specifici.
5. Può promuovere la costituzione di società per azioni, a partecipazione pubblica sia maggioritaria che minoritaria, in relazione alla natura del servizio da erogare, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e qualunque altra forma associativa e gestionale dei servizi pubblici di competenza previsti dalla legge.
6. Può ricorrere, al fine di creare nuovi servizi per la collettività o migliorare quelli esistenti, a qualsiasi strumento giuridico anche di natura privatistica, compresi contratti di sponsorizzazione, *project financing*, partecipazione S.p.a., anche con capitale minimo, società miste, accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi.
7. Il Consiglio procederà all'adozione di un regolamento per disciplinare la gestione dei servizi, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.
8. Allo scopo di favorire i nuovi investimenti, il Libero Consorzio insieme alla Regione e ai comuni promuove l'integrazione unitaria delle strutture amministrative esistenti, con funzioni di interlocuzione con gli investitori, per assicurare tempi certi, omogeneità e speditezza del processo decisionale.

Art. 5 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Liberi Consorzi, Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente del Libero Consorzio, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora preveda l'intervento della Regione, ~~Receveva adottato con decreto del Presidente della Regione~~

PIGNATELLO SALVATORE il 23/07/2020 15:19:15, DI FAZIO GIROLAMO il 23/07/2020 13:58:41

PIGNATELLO SALVATORE il 20/07/2020 16:18:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del commissario straordinario: 2020 / 24 del 23/07/2020

conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Qualora comporti spesa, il relativo impegno sarà assunto dai competenti organi. La mancata copertura finanziaria determina la caducazione dell'accordo.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente del Libero Consorzio o suo delegato e composto da rappresentanti degli enti locali interessati.

8. Le superiori norme saranno modificate da eventuali successive disposizioni statali di modifica e di integrazione, in quanto compatibili.

Art. 6 Conferenza dei servizi

La conferenza dei servizi nel Libero Consorzio è disciplinata dall'art. 14 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 7 Strutture immobiliari

Il Libero Consorzio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'esercizio di specifiche funzioni, mediante appositi accordi, disciplina l'utilizzo delle proprie strutture immobiliari a favore dei comuni che ne fanno parte e viceversa.

Art. 8 Stranieri residenti

Il Libero Consorzio promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti alla definizione dei propri indirizzi politico-programmatici e, in genere, degli atti di carattere generale, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della propria attività. Le relative forme sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 9 Cittadini diversamente abili

Il Libero Consorzio definisce, con apposito regolamento, le modalità di partecipazione alla piena realizzazione dell'integrazione dei cittadini diversamente abili nella vita della comunità.

Titolo II FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 10 Servizi sociali e culturali

1. Il Libero Consorzio, relativamente ai servizi sociali e culturali, provvede:

a) all'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti rieducabili, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 33/91;

b) alla promozione di politiche e programmi di sostegno alle condizioni dei disabili, per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella società, rimuovendo gli ostacoli sociali e strutturali, tra cui le

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PIGNATELLO SALVATORE il 23/07/2020 15:19:15, DI FAZIO GIROLAMO il 23/07/2020 13:58:41

PIGNATELLO SALVATORE il 20/07/2020 16:18:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del commissario straordinario: 2020 / 24 del 23/07/2020

barriere architettoniche;

c) agli interventi di solidarietà agli anziani attraverso l'organizzazione di idonee strutture e di iniziative socio-culturali, nonché attività di aggregazione e di turismo sociale;

d) alla promozione e alla partecipazione ad iniziative per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

e) alla realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socioscolastiche permanenti;

f) alla promozione di politiche e di programmi atti a realizzare le condizioni di pari opportunità nel lavoro, nello studio, nella vita sociale, civile e politica;

g) alla distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado nei limiti della vigente legislazione;

h) alla promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio;

Le funzioni di cui alle lettere g) e h) sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola.

i) agli interventi per coinvolgere il ruolo determinante delle Università siciliane nello sviluppo e nel progresso sociale, culturale ed economico della comunità del territorio;

j) a iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione e al censimento dei beni culturali e ambientali ricadenti nel territorio del Libero Consorzio;

k) a iniziative e proposte agli organi competenti in ordine alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali;

l) all'acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 Agosto 1977, n. 80 e s.m.i.

Per l'esercizio di cui alle precedenti lettere j), k) e l) il Libero Consorzio si avvale degli organi periferici dell'amministrazione regionale dei beni culturali e ambientali.

m) alla promozione e sostegno di manifestazioni e iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;

n) alla promozione di iniziative per la valorizzazione delle risorse culturali e artistiche locali, per il recupero e la valorizzazione dei teatri comunali, musei e biblioteche operando per la realizzazione di un coordinamento della loro attività;

o) alla promozione di iniziative per il recupero ed il rilancio del patrimonio linguistico e delle tradizioni popolari del territorio;

p) agli interventi per il potenziamento e la costruzione di strutture ed attrezzature atte a favorire lo sport e il turismo culturale, sociale e giovanile alla cui gestione provvede direttamente o in concessione;

q) alla promozione di iniziative atte a favorire opportunità culturali ricreative e di integrazione sociale per i giovani;

r) al sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalla ex Provincia regionale. Mantengono la stabile partecipazione, in qualità di soci, nei Consorzi universitari già partecipati dalla ex Provincia regionale, nei limiti delle previsioni statutarie dei medesimi Consorzi universitari.

Art. 11 Sviluppo economico

1. Il Libero Consorzio, per lo sviluppo economico, provvede:

a) alla promozione di iniziative di sostegno all'agricoltura, e in particolare alle produzioni tipiche e di qualità, nonché alla salvaguardia del patrimonio agricolo-boschivo nell'ambito di un adeguato equilibrio territoriale;

b) alla promozione di iniziative, in accordo e collaborazione con le associazioni di categoria, e con gli enti economici e locali, atte a favorire lo sviluppo industriale, del terziario avanzato, dell'artigianato qualificato;

c) a effettuare interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;

d) alla vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;

e) all'attuazione di iniziative promozionali e divulgative dei prodotti tipici e tradizionali del territorio coinvolgendo le risorse naturali e paesaggistiche nonché i beni architettonici e culturali;

f) alla promozione di iniziative protese allo sviluppo di attività marinare o connesse alla fruizione del mare;

g) alla promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale, comprese le competenze relative all'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, che deve intendersi estesa, per coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura fisica e/o psichica, anche ad attività strutturate a carattere pre-formativo e di orientamento professionale, nonché a specifici percorsi socio-educativi. Da svolgersi in età post-scolare e comunque non necessariamente collegate e/o concomitanti con la frequenza di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e formazione professionale.

Art. 12 Sviluppo turistico

Il Libero Consorzio organizza lo sviluppo turistico entro i limiti della programmazione regionale. Promuove lo sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi. Realizza opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale.

Art. 13 Organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente

1. Il Libero Consorzio provvede alla pianificazione territoriale e urbanistica, generale e di coordinamento, comprese le opere e gli impianti di interesse sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi e infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, con le modalità di cui all'art. 34 della l.r. 4 agosto 2015, n. 15;

2. Predispone il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), da trasmettere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per l'approvazione, che determina gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo economico dei relativi territori, con la finalità ulteriore di tutelarne l'integrità fisica e ambientale, l'identità culturale nonché di promuoverne lo sviluppo sostenibile. Il P.T.C. indica, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione:

a) i diversi usi e destinazioni del territorio, in relazione alle sue caratteristiche geologiche, morfologiche e idrogeologiche;

- b) la localizzazione dei servizi e delle attività di livello consortile;
- c) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture, degli impianti produttivi e commerciali, delle principali linee di comunicazione e delle reti per la gestione delle risorse energetiche e dei rifiuti;
- d) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regolamentazione delle acque.

3. I comuni interessati hanno l'obbligo di adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni del piano, in caso negativo le deliberazioni del Libero Consorzio costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali. Il Libero Consorzio approva gli strumenti urbanistici dei comuni, la cui adozione deve avvenire previo parere della Commissione regionale urbanistica e nel rispetto degli indirizzi regionali.

4. Il Libero Consorzio, per l'organizzazione del territorio, provvede alla costruzione e manutenzione della rete stradale intercomunale, rurale, di bonifica e delle ex trazzere, assorbendo ogni competenza di altri enti su tali opere, salvo le vie rurali di interesse comunale.

5. Provvede alla costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale.

6. Organizza i servizi di trasporto locale interurbano; in coerenza con la programmazione regionale si occupa di autorizzazioni e controlli in materia di trasporto privato.

7. Si occupa della protezione del patrimonio naturale e della gestione delle riserve naturali gestite dalla ex Provincia regionale.

8. Provvede all'organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti della programmazione regionale.

9. Provvede all'organizzazione e gestione dei servizi, nonché alla localizzazione e realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando comuni singoli o associati non possano provvedervi.

10. Promuove iniziative in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili secondo le leggi vigenti.

11. Favorisce iniziative tese a salvaguardare e a ripristinare condizioni di equilibrio ambientali.

12. Realizza interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.

Art. 14 Altre funzioni

1. Il Libero Consorzio promuove e coordina i sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito consortile.

2. Provvede alla raccolta ed elaborazione dati nonché all'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

3. Esplica ogni altra attività di interesse territoriale in conformità alle disposizioni di legge e può essere organo di decentramento regionale e statale.

Titolo III ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 15 Organi del Libero Consorzio

Sono organi del Libero Consorzio: il Presidente, il Consiglio e l'Assemblea.

Art. 16 Status degli amministratori

Lo status degli amministratori è disciplinato dalle norme in materia contenute nel titolo II Capo 2 della Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 17 Il Presidente

Il Presidente del Libero Consorzio, che dura in carica cinque anni:

- a) è il legale rappresentante dell'Ente, anche in giudizio, e promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
- b) convoca e presiede l'Assemblea;
- c) convoca e presiede il Consiglio;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
- e) esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto;
- f) nomina tra i componenti del Consiglio un Vicepresidente, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Qualora anche il Vicepresidente sia assente o impedito, assume le funzioni di Presidente il componente del Consiglio più anziano d'età;
- g) può assegnare deleghe ai consiglieri, nel rispetto del principio di collegialità. Le deleghe, che possono essere revocate con provvedimento motivato, si riferiscono ad attività di studio, proposte, vigilanza in settori specifici, hanno finalità consultive e non hanno rilevanza esterna;
- h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Libero Consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
- i) presenta al Consiglio un documento contenente le linee programmatiche da realizzare soggetto a verifica a metà mandato da parte del Consiglio;
- j) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Libero Consorzio, al Segretario e ai dirigenti. Nomina il Segretario e i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. I rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare le due unità e non possono prevedere un compenso superiore al 50% di quello spettante ai dirigenti di prima nomina;
- k) adotta in via d'urgenza i provvedimenti di variazione di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l) ogni sei mesi presenta al Consiglio una relazione relativa al lavoro svolto nel semestre precedente;
- m) partecipa alla Conferenza Regione – autonomie locali di cui all'art. 43 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
- n) distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Libero Consorzio da portare a tracolla;
- o) l'incarico di Presidente è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico del Libero Consorzio gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente.

Art. 18 Elezione del Presidente

1. L'elezione del Presidente è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative, è fissata

PIGNATELLO SALVATORE il 23/07/2020 15:19:15, DI FAZIO GIROLAMO il 23/07/2020 13:58:41
PIGNATELLO SALVATORE il 20/07/2020 16:18:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005

Delibera del commissario straordinario: 2020 / 24 del 23/07/2020

preventivamente con delibera del Consiglio.

3. Il decreto di indizione delle elezioni del Presidente è notificato alla Prefettura, al Presidente del Tribunale ove ha sede il Libero Consorzio, al Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, ai segretari dei comuni che compongono il Libero Consorzio, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, anche *online*, negli albi pretori del Libero Consorzio e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il Presidente è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni del Libero Consorzio.

5. Sono candidabili a Presidente i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso Libero Consorzio il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

6. Il Presidente è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'art. 18 della l.r. 4 agosto 2015, n. 15.

Art. 19 Cessazione dalla carica di Presidente

Nel caso in cui il Presidente si sia dimesso ovvero sia cessato per qualsiasi causa dalla carica di sindaco nel comune di appartenenza, si procede, entro sessanta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione, all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 20 Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico e di controllo del Libero Consorzio e dura in carica cinque anni. L'incarico di consigliere è svolto a titolo gratuito, restano a carico del Libero Consorzio gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente.

2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

a) il regolamento per il proprio funzionamento;

b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Presidente.

3. Approva, altresì, i regolamenti, i piani e i programmi.

4. Propone all'Assemblea lo statuto e le sue modifiche per l'adozione.

5. Il Consiglio è composto dal Presidente e da un numero di componenti previsto dalla disposizioni nel tempo vigenti in materia.

6. Il Consiglio è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti al Libero Consorzio. Sono eleggibili i sindaci e i consiglieri comunali in carica. L'elezione avviene con le modalità di cui all'art. 18 della l.r. 4 agosto 2015, n. 15. Nel regolamento che disciplina l'attività del Consiglio vengono adottate forme di garanzia e viene assicurata la partecipazione delle opposizioni.

7. La cessazione per qualsiasi causa dalla carica di sindaco o di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di componente.

8. I consiglieri rappresentano la comunità del Libero Consorzio, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto ed esercitano le attività politico-amministrative connesse all'espletamento del proprio mandato.

Art. 21 L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni appartenenti al Libero Consorzio. Ha poteri propositivi e consultivi e adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche – proposto/e dal Consiglio - con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nel Libero Consorzio e la metà della popolazione complessivamente residente.

2. Nel caso di cessazione dalla carica di un componente dell'Assemblea, lo stesso è sostituito, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal vicesindaco e successivamente dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana approvato con la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22 Partecipazione dei cittadini

Un apposito regolamento disciplina le forme di consultazione e partecipazione della popolazione nella elaborazione delle politiche e nella verifica della loro attuazione. A tal fine si possono adottare anche modalità semplificate e informatiche. Il medesimo regolamento disciplina, inoltre, nel rispetto dei requisiti e delle modalità procedurali stabiliti dalla legge statale, la consultazione popolare tramite referendum abrogativo, consultivo e propositivo su questioni di esclusiva competenza del Libero Consorzio, l'iniziativa popolare di deliberazioni, l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, e in genere le forme di democrazia partecipativa, con modalità che assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini residenti e delle comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse.

Art. 23 Parità di genere

1. Il Libero Consorzio garantisce l'equilibrio tra entrambi i generi nei suoi organi di governo, riconoscendo che la parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale stabilito dal Trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire la presenza di entrambi i sessi, nel Consiglio viene assicurato il rispetto della parità di genere. Viene altresì assicurata la presenza di entrambi i sessi in tutte le strutture organizzative collegiali, degli enti, aziende e istituzioni alle quali il Libero Consorzio partecipa in via maggioritaria o che da questo dipendono.

Titolo IV ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

Art. 24 Il Segretario

1. Il Segretario del Libero Consorzio è nominato tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000, nel rispetto delle fasce di appartenenza.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Assemblea e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti in nome dell'ente e parte e autenticare scritture private e atti unilaterali

Recepimento in atti dell'ente in formato elettronico sottoscritto digitalmente da
PIGNATELLO SALVATORE il 23/07/2020 15:19:15, DI FAZIO GIROLAMO il 23/07/2020 13:58:41

PIGNATELLO SALVATORE il 20/07/2020 16:18:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del commissario straordinario: 2020 / 24 del 23/07/2020

nell'interesse dell'ente, con le limitazioni previste dalla legge e dai regolamenti;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente.

4. Le funzioni di controllo interno, in linea con le disposizioni regionali, sono volte a garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e si svolgono sotto il coordinamento del Segretario del Libero Consorzio.

Art. 25 Il personale

Il Libero Consorzio utilizza il personale dell'ex Provincia regionale.

Art. 26 I dirigenti

1. Ai dirigenti del Libero Consorzio spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tal fine dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive del Presidente.

2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati all'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

3. Il Presidente provvede, con proprio atto, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare. Delle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.

4. Con apposito Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vengono definiti gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Titolo V FINANZE E BILANCIO

Art. 27 Autonomia finanziaria

Il Libero Consorzio ha autonomia di entrata e di spesa.

Art. 28 Collegio dei revisori dei conti

1. Nel Libero Consorzio è costituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre soggetti, residenti in Sicilia, individuati con le modalità di cui all'art. 10 della l.r. 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i.

2. L'incarico di componente del collegio dei revisori è incompatibile con quello di componente del collegio dei revisori dei conti o di revisore di un comune appartenente al medesimo Libero Consorzio. Il diritto di opzione è esercitato entro il termine di dieci giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità. Decorso inutilmente tale termine, il soggetto interessato decade dall'incarico nel Libero Consorzio.

Titolo VI NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 29 Prescrizioni statutarie

Lo Statuto, dopo la definizione del procedimento previsto dalla legge, entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

Art. 30 Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le medesime procedure, modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi che emanino principi in materia di ordinamento dei comuni e dei Liberi Consorzi e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti, abroga le norme del presente statuto con esso incompatibili (art. 1, comma 2, Legge n. 265/99).

Art. 31 Entrata in vigore

Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, sul sito internet del Libero Consorzio ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.

Art. 32 Norma di rinvio

Per discipline statutarie non previste nel presente testo si fa riferimento alle normative delle leggi vigenti, e in particolare alla l. 7 aprile 2014, n. 56 e alla l.r. 23 dicembre 2000, n. 30, ove compatibili.